

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 729 DEL 17/04/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E L'ASSOCIAZIONE "PULCINO O.D.V." PER LA COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI GENITORI I CUI FIGLI SONO RICOVERATI PRESSO LA UO TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DELL'OSPEDALE SAN BORTOLO DI VICENZA, A VALERE PER IL TRIENNIO 2025/2028.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 735/25

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali riferisce:

Premesso che:

- La Regione del Veneto con Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40 riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile, da realizzare attraverso il ricorso ad apposite convenzioni che ne definiscano i contenuti e i criteri di realizzazione.
- Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”) nel provvedere al riordino ed alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, riconosce il fondamentale ruolo sociale svolto dagli enti del Terzo settore, al cui interno sono incluse, tra gli altri, le organizzazioni di volontariato, che constano di quegli enti costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
- Il medesimo Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede altresì specifiche disposizioni relative alle modalità di espletamento dell'attività di volontariato effettuata dalle organizzazioni in parola (“O.d.V.”), in particolare al Titolo III rubricato “Del volontariato e dell'attività di volontariato” ed al Titolo V, Capo I, rubricato “Delle organizzazioni di volontariato”.
- Per attività di volontariato, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017 e della Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40, deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, neanche indiretti, e per esclusivi fini di solidarietà sociale.

Considerato che il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede che gli Enti Pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte in appositi registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa e stabilisce, a questo proposito, che le suddette convenzioni debbono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Preso atto che l'Associazione Pulcino O.d.V. – Associazione delle famiglie dei bambini nati pretermine ed a termine ricoverati in un'unità di Terapia Intensiva Neonatale – offre da diversi anni il suo supporto ai genitori dei bambini nati pretermine ed a termine, ricoverati presso l'Unità Operativa Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, attraverso una presenza amichevole e continuativa dei propri volontari, che garantiscono un'assistenza di carattere morale, materiale e psicologica.

Vista la nota prot. n. 30207 del 21.03.2025, con la quale l'Associazione in parola ha presentato una formale istanza di stipulare una convenzione con l'Azienda ULSS 8 al fine di formalizzare la collaborazione offerta presso l'U.O. Terapia Intensiva Neonatale di Vicenza.

Vista la nota prot. n. 33772 del 01.04.2025, con la quale l'U.O.C. Affari Generali ha richiesto alla Direzione Medica competente, all'U.O. Terapia Intensiva Neonatale di Vicenza ed alla Direzione Sanitaria indicazioni in merito all'eventuale stipula della convenzione richiesta, predisposta secondo il format utilizzato da quest'Azienda per disciplinare i rapporti con le organizzazioni di volontariato.

Preso atto che, con comunicazione agli atti dell'U.O.C. Affari Generali del 10.04.2025, la Direzione Sanitaria, acquisito il parere favorevole del Direttore f.f. della Direzione Medica 1 Vicenza ad indirizzo organizzativo-gestionale, ha espresso il proprio parere favorevole alla stipula della suddetta convenzione per il triennio 2025/2028.

Preso atto che, con comunicazione del 10.04.2025, anche il Direttore della U.O. Terapia Intensiva Neonatale di Vicenza, ha espresso parere favorevole alla stipula della stessa, alle condizioni previste nel modello di convezione condiviso dalla U.O.C. Affari Generali, con la richiesta di apporre lievi modifiche al testo.

Alla luce di quanto espresso, si propone di stipulare l'accordo di durata triennale nei termini sin qui esposti, approvando lo schema di convenzione modificato in ragione dei rilievi pervenuti, allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il testo della convenzione tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e l'Associazione Pulcino O.d.V. – Associazione delle famiglie dei bambini nati pretermine e a termine ricoverati in un'unità di Terapia Intensiva Neonatale – per il supporto alle famiglie dei bambini nati pretermine ed a termine, in collaborazione con l'Unità Operativa Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, a valere per il triennio 2025/2028, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di dare atto che sulla base della convenzione allegata, all'associazione interessata è riconosciuto, qualora ne faccia richiesta, il rimborso delle spese sostenute per la sottoscrizione di polizze assicurative ed acquisto camici, precisando che gli eventuali costi da rimborsare per ciascun anno di vigenza dell'accordo, saranno imputati a Bilancio Sanitario, per gli anni di rispettiva competenza, al conto 55.06.31;
3. di precisare che l'esecuzione della convenzione non comporta alcun costo ulteriore a carico del Bilancio dell'Azienda;
4. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE

tra l’Azienda ULSS n. 8 Berica e l’Associazione “Pulcino O.d.V.” – Associazione delle famiglie dei bambini nati pretermine e a termine ricoverati in un’unità di terapia intensiva neonatale – per la collaborazione nelle attività di supporto ai genitori i cui figli sono ricoverati presso la UO Terapia Intensiva Neonatale

Triennio 2025/2028

TRA

l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 ‘Berica’ (di seguito denominata U.L.SS. n. 8) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Rodolfi n. 37, codice fiscale / partita IVA 024441500242, nella persona del Direttore Generale Patrizia Simionato;

E

l’Associazione “Pulcino O.d.V.” (di seguito denominata Associazione), con sede legale in Padova (PD) Via Giustiniani n. 3, codice fiscale 02700810282, nella persona del suo Presidente pro tempore Elisabetta Ruzzon;

PREMESSO CHE

la Repubblica Italiana, nel sostenere l’iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associata a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

l’art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;

la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;

l’art. 11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell’art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;

la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 56/1994;

con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto “*Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l’attuazione della medesima Carta*”, sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;

il D.lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”) ha disciplinato e riordinato complessivamente la materia del volontariato prestata dalle associazioni di cui si tratta (“ODV”), in particolare al Titolo III rubricato “*Del volontariato e dell’attività di volontariato*” ed al Titolo V, Capo I, rubricato “*Delle organizzazioni di volontariato*” introducendo una disciplina omogenea ed organica per gli enti che ne fanno parte.

CONSIDERATO

che l’**Associazione Pulcino O.d.V.** con sede legale a Padova (PD), presso la Sezione di Patologia Neonatale del Dipartimento di Pediatria dell’Università di Padova, è un’Associazione di volontariato che, come risulta dallo Statuto, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore ed a tutela dei bambini nati pretermine e a termine, ricoverati in un’unità di terapia intensiva neonatale e delle loro famiglie.

che l’Associazione in parola è iscritta dal 1997 al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con numero di classificazione PD0276 e dal 2022 al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS con numero di Repertorio n. 53329 (D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 c.d. “Codice del Terzo Settore” e con successivo Decreto 15 settembre 2020, n.106 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), e che opera all’interno dell’Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda ULSS 8 Berica fornendo assistenza di carattere morale, materiale e psicologico ai genitori ed ai familiari dei neonati ricoverati presso il predetto reparto.

che alla luce della vigente normativa si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento dell’attività di volontariato.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità della convenzione

Con la presente convenzione l’Azienda ULSS 8 Berica autorizza l’Associazione Pulcino O.d.V. ad espletare attività di volontariato presso il Presidio Ospedaliero di Vicenza in favore delle famiglie dei bambini nati pretermine e a termine, ricoverati nella UO Terapia Intensiva Neonatale.

L’Associazione tramite i propri volontari si occuperà di offrire una presenza amichevole ai genitori e alle famiglie che si trovano a vivere l’esperienza del ricovero del proprio neonato presso l’UO di Terapia Intensiva Neonatale, fornendo loro un’assistenza di carattere morale, materiale e psicologica.

L’associazione promuoverà altresì ogni tipo di iniziativa atta a favorire la presenza dei genitori all’interno della predetta Unità Operativa ed a facilitare i rapporti tra i genitori e gli operatori sanitari.

L’opera dell’Associazione si configura come attività di integrazione e supporto di quella del personale sanitario e sociale e non potrà mai configurarsi come “supplenza” dell’attività del personale dell’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica.

Al fine di realizzare al meglio il rapporto sinergico, i volontari dell’Associazione parteciperanno ad eventuali apposite riunioni di reparto con il personale sanitario per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici assistenziali e concordare le modalità per il migliore coordinamento fra la loro attività di volontariato e quella istituzionale.

L’Associazione si impegna a partecipare ai vari momenti organizzati dall’Azienda ULSS ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, così come previsto nella premessa della presente convenzione e nella Carta dei Servizi.

Si impegna, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra descritto segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento.

Si impegna, altresì, a collaborare, concordandone le modalità, con le altre associazioni di volontariato presenti in ULSS per la realizzazione delle diverse iniziative a favore dei malati.

Art. 2 - Ambito di attività

Le parti si attivano per la realizzazione, nel corso del triennio 2025/2028, delle iniziative sopra descritte effettuando il proprio servizio presso l'Unità Operativa Terapia Intensiva Neonatale.

Le attività sono eseguite con l'impiego, da parte dell'U.L.SS., del personale medico e sanitario e dei locali ed attrezzature occorrenti e, da parte dell'Associazione, del personale volontario a ciò messo a disposizione.

Le suddette attività verranno preventivamente concordate con il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale e svolte sotto la supervisione del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale e della Direzione Medica Ospedaliera 1 ad indirizzo organizzativo-gestionale, cui spetterà il compito di monitorare l'attività dei soci volontari impegnati nelle attività di integrazione e supporto.

Le parti accerteranno inoltre, con periodicità, lo stato di attuazione del programma delle attività al fine di procedere alla verifica dei risultati e al controllo degli stessi. In caso di necessità, detti strumenti, su proposta sia dell'U.L.SS. che dell'Associazione, potranno essere modificati di comune accordo mediante scambio di lettere, salvo che una delle Parti non richieda la formale modifica della convenzione.

Art. 3 – Garanzia per l'attività di collaborazione

L'Associazione si impegna a garantire la continuità delle attività previste dalla presente convenzione, effettuando le attività medesime esclusivamente tramite i propri soci volontari.

Allo scopo, si impegna a trasmettere alla Direzione Medica Ospedaliera, con cadenza annuale, l'elenco dei soci volontari che accederanno alle strutture dell'U.L.S.S. n. 8, precisando che gli orari delle presenze in ospedale dei volontari dovranno essere concordati con la Direzione Medica Ospedaliera, che fornirà all'associazione ogni opportuna indicazione in merito.

Detti elenchi saranno oggetto di monitoraggio da parte della DMO.

Art. 4 – Compiti dell'associazione

L'attività dell'Associazione viene prestata con l'opera personale e gratuita, escluso ogni scopo di lucro anche indiretto, di volontari aderenti all'Associazione, che hanno accesso alle strutture ospedaliere nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni stabilite dalla Direzione dell'U.L.SS.

I volontari si impegnano a mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, ed un corretto rapporto con i malati, rispettandone la dignità ed i diritti.

I volontari si impegnano ad aderire ai contenuti della procedura operativa aziendale "Percorso di inserimento del personale volontario in ospedale", in particolare per quanto riguarda il percorso formativo.

Art. 5 – Responsabilità

L'Associazione si assume formalmente la responsabilità per le attività svolte dai propri soci, restando escluso ogni rapporto diretto tra i volontari stessi e l'U.L.SS.

I volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione dovranno attenersi, oltre che alle norme usuali, a quelle della circostanza di operare nel contesto di un Ente Sanitario; pertanto ogni socio volontario è tenuto a mantenere il più scrupoloso segreto su notizie e fatti di cui venga a conoscenza, garantendo – in ogni caso – il rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, come previsto dalla L.R. Veneto 40/1993 e dal D.lgs. 117/2017.

In caso di inadempienza o trasgressione ai doveri di cui sopra, l'Associazione provvederà alla immediata sostituzione del socio volontario.

Art. 6 – Aspetti assicurativi

L'associazione si impegna, come stabilito dall'articolo 18 (“Assicurazione obbligatoria”) del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nell'ambito della presente convenzione, contro gli *infortuni e le malattie* connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la *responsabilità civile verso terzi (RcT)*.

Come stabilito dall'articolo n. 18 (“Assicurazione obbligatoria”) del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, gli oneri per la copertura assicurativa di cui al paragrafo precedente sono a carico di questa Azienda ULSS, che si impegna a rimborsarli – qualora l'associazione ne faccia richiesta – previa presentazione di fattura e previa verifica della rispondenza della polizza attivata dall'associazione alle attività previste in convenzione.

Art. 7 - Impegni a carico dell'ULSS n. 8 “Berica”

Per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, l'ULSS n. 8 verificherà la possibilità di concedere l'uso gratuito di uno o più *locali* dell'Azienda, che saranno individuati dall'Azienda medesima in relazione alle effettive necessità legate alle attività dell'associazione.

L'Associazione provvederà a procurare gli appositi camici, che verranno indossati dai volontari nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione: il costo per l'acquisto dei camici verrà rimborsato – qualora l'associazione ne faccia richiesta e dietro presentazione di regolare fattura - dall'Azienda ULSS. Ciò premesso, l'Associazione dovrà, in prima battuta, concordare con la Direzione Medica la tipologia dei medesimi (colore, modello e costo) e quindi, prima di procedere all'acquisto, dovrà presentare il preventivo al Servizio Approvvigionamenti il quale verificherà la congruità dei prezzi.

L'Associazione si farà carico del lavaggio dei camici.

In virtù dell'articolo 17 del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017 che consente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e vieta i rimborsi spese di tipo forfetario, le Parti danno atto che le sole spese che potranno essere rimborsate all'associazione sono quelle relative alla contrazione delle polizze assicurative e all'acquisto delle divise, nei termini di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione, restando escluso ogni altro tipo di rimborso spese.

Art. 8 - Relazione

L'Associazione è tenuta, al termine di ciascun anno di vigenza della convenzione, a predisporre una breve relazione sull'attività svolta da trasmettere alla Direzione Medica Ospedaliera.

Art. 9 - Verifica della collaborazione

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività.

Nel caso in cui dovessero ravvisarsi inadempienze, queste verranno discusse dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato) e dal Direttore Generale (o suo delegato) e non dovranno formare oggetto di discussioni personali tra i volontari ed il personale sanitario.

Art. 10 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di tre anni, decorrente dalla data di sottoscrizione, e potrà essere oggetto di rinnovo con provvedimento del Direttore Generale.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo di Lettera Raccomandata A.R. o a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 11 - Controversie

In caso di controversie derivanti dal presente Accordo le Parti si impegnano ad addivenire ad un accordo bonario; in caso di mancato accordo, le Parti individuano quale foro competente esclusivo quello di Vicenza.

Art. 12 - Adempimenti in materia di privacy

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili (c.d. "categorie particolari di dati personali" ai sensi del GDPR 2016/679) eventualmente raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (GDPR) sulla privacy n. 2016/679.

Nel caso in cui i volontari trattino dati personali o sensibili dei pazienti, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente convenzione, Essi verranno qualificati, secondo la vigente normativa nazionale e aziendale in materia e a cura dell'Associazione di appartenenza, come autorizzati esterni al trattamento dei dati, al fine di garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei pazienti.

Articolo 13 - Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, _____

Il Presidente pro tempore
dell'Associazione Pulcino O.d.V.
Elisabetta Ruzzon

Il Direttore Generale
Azienda U.L.SS. n. 8 Berica
Patrizia Simionato
